



**COMUNE DI PEDARA**  
**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Prot. n. 14456 del 07/08/2023

**Verbale di deliberazione n. 11 del 07/08/2023**

**OGGETTO:** proposta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000

L'anno duemilaventitre, il giorno 7 del mese di agosto alle ore 17:00 e seguenti, presso la sede del Comune di Pedara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa Maria Angela Caponetti	Presidente	X	
Dott.ssa Concetta Felice	Componente	X	
Dott. Gioacchino Albano	Componente	X	

e con la partecipazione del Segretario generale dell'Ente, dott. ssa Antonella Li Donni.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite dall'Ente locale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000;



## COMUNE DI PEDARA

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)


- L'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:
- l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
  - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
  - la contrazione di un mutuo, con oneri a carico del bilancio comunale, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente, ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
  - il riaccertamento, in via straordinaria, dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
  - i ratei dei mutui disponibili; le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte; gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

**RICHIAMATI** i commi 1 e 3 dell'art. 258 del D.Lgs n. 267/2000 i quali prevedono che:

*"1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*

*3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";*

**PRESO ATTO** che è facoltà dell'Ente ricorrere ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;



**COMUNE DI PEDARA**  
**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione OSL n. 2 del 21 novembre 2022 è stato emesso avviso ai creditori al fine di poter presentare istanza di insinuazione al passivo; in data 20 gennaio 2023 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori; termine prorogato di ulteriori 30 giorni;
- con deliberazione dell'OSL n. 1 del 19 gennaio 2023 il termine per presentare le istanze di insinuazione al passivo è stato prorogato di ulteriori 30 giorni;
- la massa passiva può essere integrata anche successivamente all'anzidetto termine ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004 (che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31/12/2020, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL);

**CONSIDERATO CHE:**

- alla data odierna, risultano pervenute al protocollo dell'Ente n. 132 istanze di insinuazione alla massa passiva e diverse istanze di insinuazione al passivo presentate dagli uffici, il cui valore complessivo è di € 6.542.800,7;
- la predetta somma, ancora in corso di definitiva quantificazione, risulta comprensiva dell'ammontare delle istanze di insinuazione alla massa passiva inoltrate in data 20 febbraio 2023 dal Sindaco Comune di Pedara per un importo pari ad euro 3.729.790,43. Le predette richieste risultano in atto in fase istruttoria ai fini della loro eventuale valutazione positiva;

**PRESO ATTO CHE:**

- risultano essere stati più volte invitati i Responsabili di Settore dell'Ente a voler comunicare all'OSL gli importi dei debiti d'ufficio (di bilancio e fuori bilancio);
- alla data odierna non risultano ancora pervenute tutte le comunicazioni di attestazione dei debiti d'Ufficio più volte richieste;
- è in corso di completamento la fase istruttoria per definire il reale complessivo ammontare delle passività, alle quali seguirà la conseguente fase di liquidazione;
- sono stati comunicati all'OSL i residui attivi e passivi debitamente riaccertati ed è stato definito il fondo iniziale di cassa, giusta determinazione della Giunta municipale n. 13 del Reg. datata 20 febbraio 2023;

**DATO ATTO**, pertanto, che:

- la massa passiva presunta ad oggi ammonta a circa € 7.000.000,00 di euro importo comprensivo dei debiti fuori bilancio in corso di verifica, delle spese per la procedura e delle istanze in fase istruttoria;
- nell'importo sopra riportato sono inserite le somme richieste dall'Ente di cui alle delibere di Giunta Comunale n. 12 e 13 del 20 febbraio 2023, che come già evidenziato sono in corso di istruttoria da parte di questo organo stante tra l'altro le recenti pronunce giurisprudenziali;

**PRESO ATTO** altresì che per come previsto dalla normativa:

- la massa attiva è costituita prevalentemente da residui attivi, parte dei quali risalenti nel tempo, relativamente ai quali la capacità di riscossione dell'Ente risulta essere stata, ad oggi, poco efficace;
- al fine di incrementare la capacità di riscossione l'Ente ha provveduto ad affidare in data 28 marzo 2022 al RTI composto dalla società Maggioli Tributi S.p.A. (mandataria) e Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. (mandante) il relativo servizio di accertamento di ICI, TARES, TOSAP e IUC nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente;



## COMUNE DI PEDARA

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

- in data 11 aprile al fine di dare ulteriore impulso alle accennate attività di riscossione è stato concordato con il predetto concessionario del servizio di procedere alla riscossione coattiva relativamente ai tributi non riscossi di pertinenza degli anni 2018 e 2019;
- risultano, altresì, in corso di definizione alcuni procedimenti, anche coattivi, volti a consentire il recupero di crediti vantati dall'Ente nei confronti di soggetti privati il cui ammontare è in corso di quantificazione;

**PRESO ATTO** che alla data odierna la disponibilità di cassa è pari ad € 772.657,36;

**RITENUTO**, che sia per l'importo complessivamente non rilevante della massa debitoria ad oggi registrata, per le azioni poste in essere al fine di incrementare la capacità di riscossione dell'Ente dei tributi e delle poste attive da riscuotere, sussistano valide ragioni per poter proporre all'Amministrazione l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'art. 258 del D.Lgs. n. 267/00, affinché possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso positivo, s'impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere (nella misura variabile dal 40 al 60%);


**DATO ATTO CHE** in caso di mancata adesione da parte dell'Ente, la procedura semplificata non è attivabile e la Commissione Straordinaria di liquidazione dovrà provvedere, nell'ambito della procedura ordinaria, alla formazione del piano di rilevazione. A tal fine i debiti, a differenza di quanto avviene per i debiti transattati con la procedura semplificata (che si limita a considerare ai fini della transazione la sola sorte capitale) dovranno essere valutati nella loro integrità, compresi gli oneri accessori maturati sino alla data della deliberazione di dichiarazione del dissesto;

**RICHIAMATO** l'articolo 256, comma 12, del TUEL che così dispone: "*Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'Interno, su proposta della Commissario per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 43-bis*";

**DATO ATTO CHE** la procedura semplificata:

- consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario;
- permette al creditore di ottenere immediata liquidità;
- con riguardo ai creditori che accettano la proposta transattiva solleva l'Ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetaria;
- riduce notevolmente i tempi di definizione della procedura di dissesto, accelerando la procedura di risanamento dell'Ente;

**RILEVATO CHE**, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n. 14 del 2009, ha rilevato che "*... la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata la procedura semplificata ex art. 258 TUEL... E' in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltretutto, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. E' di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.*";



**COMUNE DI PEDARA**  
**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 avente ad oggetto: "Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997 n. 127', che, con riguardo alla procedura semplificata, recita:

*"Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione Straordinario, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita"*(cfr. paragrafo 5.3);

*"Affinché la procedura semplificata possa avere avvio si rende necessario che l'organo della liquidazione formi una massa passiva provvisoria sulla base delle pretese avanzate dai creditori nei termini stabiliti dall'organo stesso. Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito. Definita la massa passiva provvisoria l'organo della liquidazione può proporre all'ente l'adozione della procedura semplificata (cfr. paragrafo 5.3.1);*

**VISTI**

- il d. l. n. 174/2012 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui riserva alle amministrazioni in dissesto finanziario il conseguimento di misure di incremento della massa attiva;
- il d.l. n. 115 del 9 agosto 2022, convertito con legge n. 142 del 21 settembre 2022;
- in particolare l'art. 16, comma 6 septies, di quest'ultimo decreto legge il quale ha previsto lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie da erogare, ai sensi dell'art. 3 bis del richiamato D.L. 174/2012 agli enti locali in dissesto finanziario dall'1 gennaio 2018, a titolo di incremento della massa attiva, per le annualità 2023/2025

**LETTI:**

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 378/1993;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/1993, F.L. 28/1997 e 7/1999;

all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

**DI PRENDERE** atto delle modalità e dei criteri con la quale l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha determinato la massa passiva oggetto della procedura semplificata;

**DI PROPORRE** all'Amministrazione Comunale l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs n. 267/2000;

**DI RICHIEDERE** all'Amministrazione Comunale di deliberare l'eventuale adesione alla procedura semplificata nel termine di 30 giorni dalla data della presente deliberazione, assumendo impegno a reperire e mettere a disposizione dell'OSL le risorse per l'importo che si renderà effettivamente necessario in relazione all'andamento della procedura semplificata;



**COMUNE DI PEDARA**  
**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

**DI PRECISARE CHE** la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;

**DI RISERVARSI** di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti non appena sarà ultimata la rilevazione ed istruttoria dei debiti, anche d'ufficio, tuttora in corso;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Settore Economico Finanziario, al Collegio dei Revisori del Comune di Pedara;

**DI DEMANDARE** all'Ufficio di Segreteria del Comune di Pedara la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune *(nella sezione dedicata alle attività dell'OSL)*;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Caponetti)

(Felice)

(Albano)

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Antonella Li Donni